

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' U.PER. SERVIZI FITOSANITARI n. 24 del 11 giugno 2012

Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012. "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata." Istituzione zona di contenimento e zona tampone. Anno 2012.

[Agricoltura]

Il Dirigente

Vista la Direttiva 2000/29/Ce del Consiglio del 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del Cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata;

Considerato che il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce, tra l'altro, le seguenti condizioni:

- che i Servizi Fitosanitari Regionali delimitano ufficialmente le zone di contenimento e che la delimitazione può essere modificata in base ai monitoraggi effettuati nelle zone indenni e nelle zone tampone;
- che le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 Km a partire dal perimetro esterno di una zona di contenimento e di una zona focolaio;
- che nella zona di contenimento i materiali di risulta ottenuti da interventi eseguiti sulle piante di platano devono essere smaltiti nelle medesime zone e che i vegetali di Platanus destinati alla piantagione possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio (passaporto delle piante);

Considerato che il fungo Ceratocystis fimbriata agente del "Cancro colorato del platano", da monitoraggi pluriennali condotti da questo Servizio Fitosanitario è presente diffusamente nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, ed è quindi da ritenersi insediato e non più tecnicamente eradicabile tanto da prevedere in tali aree la costituzione di una zona di contenimento;

Considerato che occorre disporre misure di profilassi fitosanitaria idonee a prevenire la diffusione del cancro colorato dalle zone di contenimento e dalle zone focolaio verso le zone indenni;

Ritenuto che al fine di consentire al Servizio Fitosanitario Regionale di eseguire verifiche sulle piante di platano oggetto degli interventi programmati, così come previsto anche per i focolai e per le zone contaminate, nelle zone indenni gli interventi sui platani possono essere effettuati decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale;

Visto il punto 3 della DGR n. 374 del 26/02/2008, che prevede la possibilità da parte del Dirigente del Servizio Fitosanitario di approvare eventuali aggiornamenti tecnici alla modulistica;

decreta

1. le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 di istituire, ai sensi dell'art. 4 del DM 29 febbraio 2012, la zona di contenimento del cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata, comprendente gli interi territori provinciali di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e che la zona tampone relativa alla suddetta zona di contenimento ricade, oltre che nella provincia di Belluno, anche nelle regioni confinanti Friuli V/G, Trentino Alto Adige e Lombardia;

3 di riconoscere ai sensi dell'art. 4 del DM 29 febbraio 2012, la provincia di Belluno zona indenne;

4 di stabilire che nelle zone indenni gli interventi sui platani possono essere effettuati decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale

5 di approvare le procedure amministrative (allegato A), la relativa modulistica (allegati A1; A2; A3; A4) e le prescrizioni tecniche (allegato B),

6 di trasmettere alle Regioni confinanti il presente decreto;

7 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto.